

Regolamento per la concessione del Patrocinio Comunale

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28/02/2020

Art. 1 - Finalità

1. Il Comune di Dozza favorisce l'iniziativa dei cittadini quali soggetti pubblici o privati per lo svolgimento di specifiche iniziative di particolare rilevanza che siano rivolte all'intera collettività.
2. Per il raggiungimento di tale scopo il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del patrocinio.

Art. 2 - Definizione di patrocinio

1. Il Patrocinio rappresenta il riconoscimento da parte del Comune del particolare rilievo culturale, solidaristico, sociale, educativo, sportivo o di promozione del territorio di iniziative, senza fini di lucro, valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi, realizzate in tutto o in parte sul territorio comunale e ritenute meritevoli per le loro finalità.
2. Il Patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate fuori dal territorio comunale, purché finalizzate a promuovere il territorio e la sua comunità.
3. Il patrocinio può essere: non oneroso o oneroso. Il patrocinio è non oneroso se si intende riferito solamente all'utilizzo dello stemma. Il patrocinio si intende oneroso quando comporta, oltre all'utilizzo dello stemma, contributi o benefici economici quali la fornitura di beni, personale o servizi comunali anche in forma di agevolazioni/esenzioni di tariffe per l'utilizzo di spazi comunali; in tal caso il contributo/beneficio economico è soggetto alla specifica disciplina in materia.

Art. 3 - Oggetto del patrocinio

1. Possono essere oggetto di patrocinio: a) eventi (manifestazioni, spettacoli, mostre convegni, congressi, incontri, iniziative sportive), ad esclusione di quelli di carattere politico o comunque promossi da partiti, associazioni o movimenti politici; b) pubblicazioni a stampa di carattere occasionale, ad esclusione di quelle di natura commerciale destinate alla vendita e alla distribuzione; c) prodotti multimediali e telematici (cd, dvd, e-book, ecc), ad esclusione di quelli destinati alla vendita e alla distribuzione commerciale. Non può essere concesso il patrocinio a siti web.
2. Il patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito.

Art. 4 – Soggetti beneficiari

Possono essere beneficiari del patrocinio:

- a) soggetti pubblici: Comuni, Province, Università, Comunità Montane, Istituzioni ed altri Enti;
- b) soggetti privati: Associazioni, Comitati, Fondazioni, Parrocchie ed altri Organismi no profit ovvero soggetti pubblici o privati che realizzano, senza fini di lucro, attività di interesse per la comunità locale.

Articolo 5 – Caratteristiche delle iniziative

1. Le iniziative per le quali è possibile richiedere il patrocinio del Comune devono:

- essere pubbliche, con accesso libero o prenotazione aperta alla generalità dei cittadini;
- essere “accessibili” a tutti e preferibilmente previste in luoghi adeguati e privi di barriere architettoniche;
- garantire la libera espressione delle opinioni, nel caso in cui si tratti di convegni, dibattiti e simili;

2. Per gli eventi che si svolgono nel territorio comunale, il patrocinio del Comune sarà concesso solo a fronte dell’impegno del richiedente:

- ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti
- a non utilizzare, per la somministrazione di cibo e/o bevande, plastica monouso ad eccezione di quella interamente proveniente da plastica riciclata..

Il Comune si riserva controlli a campione per verificare la veridicità di quanto dichiarato; per i trasgressori è prevista la revoca del patrocinio ai sensi del successivo art.9 .

3. Il patrocinio è escluso:

- per iniziative non coerenti con le finalità istituzionali e statutarie del Comune;
- per iniziative organizzate o promosse da partiti politici o comunque da soggetti che svolgono direttamente o indirettamente propaganda politica;
- per iniziative con preminenti profili commerciali o dalle quali derivino utili per il soggetto promotore o che abbiano scopo di lucro salvo i casi previsti dall’art. 6;
- per iniziative e/o soggetti richiedenti che abbiano utilizzato il logo del Comune senza la preventiva autorizzazione o ai quali sia stato revocato un precedente patrocinio: in entrambi i casi l’esclusione opera per un periodo di due anni dalla contestazione.

4. La data della manifestazione per la quale viene chiesto il patrocinio non deve di norma interferire con altre iniziative organizzate dal Comune o da esso in precedenza patrocinate.

Art. 6 - Casi eccezionali

1. In deroga ai criteri stabiliti dal precedente art. 5, qualora ricorrano condizioni eccezionali, che dovranno essere adeguatamente motivate, il Patrocinio del Comune può essere concesso per iniziative, anche con profili commerciali, di particolare rilevanza per la comunità locale oppure finalizzate alla promozione di prodotti locali nonché quando il ricavato sia interamente devoluto a finalità di beneficenza e solidarietà.

Art. 7 – Procedura per la richiesta del patrocinio

1. I soggetti interessati alla concessione del patrocinio devono presentare apposita istanza indirizzata al Comune con congruo anticipo e comunque almeno 30 giorni prima della realizzazione dell’iniziativa stessa.

2. La Giunta, in casi particolari, può concedere patrocini le cui richieste, per eventi non programmabili legati a situazioni imprevedibili, non siano pervenute nei termini di cui al comma precedente.

3. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere accompagnata da una relazione dettagliata dell’iniziativa per la quale il patrocinio viene richiesto e deve contenere tutti i

dati e le informazioni, concernenti sia il richiedente, sia la manifestazione, atti a consentirne una completa valutazione.

La richiesta deve inoltre contenere l'indicazione di altri enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori o sponsor all'iniziativa.

La richiesta può contenere anche la domanda di eventuale contributo o beneficio economico .

Alla domanda deve essere allegata copia del materiale promozionale o divulgativo per la preventiva valutazione da parte dell'Amministrazione.

4. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio viene ritenuta inammissibile.

Art. 8 Concessione e durata del patrocinio

1. Il patrocinio è concesso dalla Giunta, previa istruttoria degli uffici competenti. L'eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.

2. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

3. Variazioni e modifiche del programma degli eventi devono essere comunicati al Comune.

Art. 9 – Revoca del patrocinio

1. La Giunta può, con atto motivato, revocare il patrocinio concesso a un'iniziativa gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento dell'iniziativa medesima siano suscettibili di incidere in maniera negativa sull'immagine del Comune o qualora venga riscontrata difformità tra gli strumenti comunicativi autorizzati e quelli effettivamente utilizzati o tra le modalità di svolgimento dell'iniziativa valutate ai fini della concessione del patrocinio e quelle effettivamente realizzate ovvero quando il richiedente non abbia tenuto fede agli impegni di cui all'art.5 co.2 .

2. La revoca del patrocinio comporta l'impossibilità per il soggetto richiedente e per la specifica iniziativa di ottenere nuovi patrocini per un periodo di due anni dalla revoca stessa.

Art. 10- Effetto della concessione e utilizzo dello stemma comunale

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risaltare il riconoscimento ottenuto su tutto il materiale informativo dell'iniziativa con l'indicazione: "Con il patrocinio del Comune di Dozza". Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, o lo stesso fosse antecedente alla data di richiesta del patrocinio, la concessione del patrocinio all'iniziativa deve risultare attraverso gli organi di stampa (comunicati, articoli di giornale, ecc.).

2. L'uso dello Stemma del Comune dovrà sempre essere richiesto e formalmente autorizzato. È fatto divieto a chiunque di usare lo Stemma del Comune e/o l'indicazione relativa al patrocinio senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Sono vietati la riproduzione e l'uso dello stemma comunale per fini commerciali e politici.

3. Lo stemma può essere riprodotto anche sulle pagine web di siti costruiti in occasione degli eventi patrocinati, che riportino informazioni su di essi. Dovrà essere chiaro che il patrocinio è riferito esclusivamente all'evento e tale indicazione dovrà essere rimossa non oltre 30 giorni dalla conclusione dell'evento stesso.

4. Il patrocinato avrà la possibilità di pubblicizzare l'evento o l'iniziativa sulle pagine web del Comune di Dozza.

5. La concessione del patrocinio da parte del Comune non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione della manifestazione.

Art. 11- Collaborazione

1. Qualora tra l'Amministrazione Comunale ed un soggetto terzo vi sia un coinvolgimento più stretto sin dalla fase progettuale, per la realizzazione di iniziative attinenti alle finalità istituzionali ed ai programmi dell'Ente, l'Amministrazione può assumere direttamente impegni ed oneri per l'iniziativa o l'attività. Nell'atto amministrativo verranno indicati gli impegni assunti dall'Amministrazione e quelli di pertinenza del soggetto terzo. In questi casi nel materiale pubblicitario l'Amministrazione Comunale e il soggetto terzo coinvolto dovranno risultare attori comprimari nell'organizzazione dell'iniziativa.

Articolo 12 – Responsabilità

1. Eventuali responsabilità di natura civile, penale e fiscale per l'utilizzo improprio e non autorizzato dello stemma sono esclusivamente a carico del soggetto utilizzatore che se ne assume ogni responsabilità.

2. I soggetti beneficiari sono ad ogni effetto responsabili della corretta divulgazione/affissione del materiale promozionale nel rispetto della vigente normativa. Ove venisse contestata una contravvenzione al Comune, quale cointestatario del materiale pubblicitario, l'amministrazione comunale procederà alla rivalsa nei confronti del medesimo soggetto beneficiario, che sarà tenuto al rimborso della contravvenzione stessa entro trenta giorni dalla richiesta. Il mancato rimborso, fatte salve le azioni di recupero, comporterà la revoca del patrocinio e l'impossibilità da parte dei medesimi organizzatori di richiedere patrocini futuri.

3. Il soggetto manleva da ogni responsabilità il Comune che pertanto rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i beneficiari e i soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Art. 13 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all'Albo on line del Comune e nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente" e si applica a tutte le richieste di patrocinio pervenute dopo tale data; da tale data si intende abrogata ogni altra disposizione previgente in materia.